

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI DEPOSITO102

PREMESSE

Che cos'è DEPOSITO102

Guber Banca S.p.A. (di seguito la "**Banca**") offre un servizio di deposito di denaro denominato Deposito102 (di seguito il "**Servizio**" o il "**Deposito**") con il quale la Banca custodisce le somme del Cliente e gli corrisponde gli interessi pattuiti e maturati.

Come si può accedere al Servizio

Il Cliente può accedere al Servizio attraverso diversi canali: (i) il sito Internet dedicato al Servizio, raggiungibile anche dal sito della Banca (di seguito il "**Sito Internet**"), per le operazioni di disposizione e le interrogazioni; (ii) il servizio telefonico della Banca (di seguito il "**Call Center**") per le sole interrogazioni ovvero per l'assistenza alle operazioni di disposizione; (iii) le altre tecniche di comunicazione a distanza che la Banca renderà disponibili in funzione dell'evoluzione tecnologica.

La documentazione per il Cliente

La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione della proposta contrattuale (di seguito la "Proposta di Apertura") da parte del Cliente:

- a) mette gratuitamente a disposizione del Cliente il Foglio Informativo che illustra caratteristiche, rischi e costi del Servizio e le relative condizioni economiche (di seguito le "**Condizioni Economiche**") nonché la relativa informativa precontrattuale dedicata al prodotto (Informazioni generali per i depositanti, ex. art. 3, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30; Guide ABF "Guida all'utilizzo del portale ABF" e "ABF in parole semplici");
- b) consegna una copia delle condizioni generali di contratto (di seguito le "**Condizioni Generali**"), comprensiva della Proposta di Apertura e delle Condizioni Economiche (parte integrante del Contratto stesso), nonché l'Informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali.

La Banca mette comunque a disposizione del Cliente l'informativa precontrattuale (incluso il Foglio Informativo) sul proprio Sito Internet, nella sezione "Trasparenza", accessibile dalla *home page* e su quello specificatamente dedicato al Servizio.

Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto e una copia delle Condizioni Economiche riportate nel Foglio Informativo, da conservare.

In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere gratuitamente alla Banca copia del Contratto e del Foglio Informativo aggiornato con le Condizioni Economiche in vigore

LE NORME CHE REGOLANO DEPOSITO102

1. Il contratto tra il Cliente e la Banca

Queste Condizioni Generali, comprensive delle Premesse, costituiscono il contratto (il "**Contratto**") tra il Cliente e la Banca insieme alla Proposta di Apertura e al Foglio Informativo contenente le Condizioni Economiche, ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza bancaria.

Il Contratto è valido e perfezionato dal momento in cui il Cliente riceve l'accettazione della Banca.

Le norme contenute nel Contratto regolano i rapporti tra il Cliente e la Banca in relazione alla prestazione del Servizio.

2. Diligenza della Banca

Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 Cod. Civ..

La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modifiche (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni di attuazione.

3. Oggetto

Successivamente al perfezionamento del Contratto, il Cliente può utilizzare il Servizio ed effettuare accrediti o prelievi su Deposito102, nonché ricevere dalla Banca i dati di saldi, movimenti, vincoli ed ogni altra informazione relativa al Servizio.

Alle somme depositate dal Cliente su Deposito102 sono riconosciuti gli interessi nelle misure, condizioni e modalità indicate nelle Condizioni Economiche.

Se il Cliente decide di vincolare – in tutto o in parte – le somme depositate su Deposito102 ai sensi del successivo art. 19, potrà godere dei tassi migliorativi offerti dalla Banca, come indicati nel Foglio Informativo valido alla data di effettuazione dei vincoli.

4. Identificazione del Cliente e firma depositata

All'atto della Proposta di Apertura e per tutta la durata dell'intero rapporto, il Cliente è tenuto a fornire i propri dati identificativi e tutte le informazioni necessarie ed aggiornate richieste dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo (la "**Normativa Antiriciclaggio**") al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.

Nei propri contatti telematici (Sito Internet) con la Banca, il Cliente accede al Servizio tramite i codici di accesso indicati al successivo art. 6.

Il Cliente è tenuto a depositare presso la Banca l'originale della propria firma. Per firma depositata si intende quella apposta dal Cliente nello Spazio della Proposta di Apertura preposto alle firme del Titolare 1 e, in caso di rapporto cointestato, del Titolare 2 (*specimen* di firma).

Il Cliente è tenuto ad utilizzare, a richiesta della Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti disposizioni normative (es. firma elettronica).

5. Prova degli ordini e disposizioni

Il Cliente autorizza la Banca a registrare, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, le comunicazioni telematiche effettuate nell'ambito della prestazione del Servizio.

La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle disposizioni impartite dal Cliente, di quelle eseguite, nonché delle comunicazioni effettuate sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica.

6. Codici di accesso al Servizio

Per l'esecuzione delle operazioni dispositive e delle interrogazioni tramite il Sito Internet la Banca assegna al Cliente apposite chiavi di sicurezza rappresentate da un Codice Cliente, una password ed un ulteriore strumento (*Token* o *Mobile OTP*) in grado di generare codici numerici valevoli solo per il tempo necessario all'effettuazione dell'operazione (di seguito i "**Codici di accesso**").

La Banca verifica l'identità e la legittimazione del Cliente sulla base della corrispondenza tra i diversi Codici di accesso. L'utilizzo dei Codici di accesso costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente.

Il Cliente, dal momento della consegna dei Codici di accesso, è tenuto a:

- a) utilizzarli in conformità con i termini, esplicitati nel presente Contratto ed in altra documentazione contrattuale specifica per il servizio di Banca virtuale, che ne regolano l'emissione e l'uso;
- b) comunicare senza indugio alla Banca lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dei Codici di accesso.

La Banca ha l'obbligo di:

- a) assicurare che i Codici di accesso non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente;
- b) astenersi dall'inviare altri Codici di accesso, a meno che quelli assegnati al Cliente non debbano essere sostituiti;
- c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dei Codici di accesso possa prontamente comunicare tale circostanza alla Banca;
- d) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente, venute meno le ragioni dell'eventuale blocco del Servizio, possa richiedere ed ottenere la riattivazione del Servizio;
- e) impedire qualsiasi utilizzo del Servizio successivamente alla comunicazione di cui alla precedente lettera c).

Il Cliente è responsabile della custodia dei Codici di accesso, è tenuto a usarli con la dovuta diligenza e non può in nessun caso darli in uso o concederli a terzi. Qualunque uso improprio dei Codici di accesso, da chiunque ed in qualsiasi modo effettuato, rimane ad esclusivo rischio del Cliente, il quale riconosce fin d'ora valide tutte le operazioni effettuate dalla Banca in relazione ai servizi prestati.

In caso di smarrimento, sottrazione, furto o sospetto di uso indebito dei Codici di accesso, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente la Banca telefonando al *Call Center* al numero indicato sul sito Internet dedicato, oppure inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica deposito102@guber.it. La Banca provvede tempestivamente a bloccare i Codici di accesso. Il Cliente dovrà poi dare conferma scritta dello smarrimento mediante lettera raccomandata entro le successive 48 ore.

Dopo la comunicazione di smarrimento, sottrazione, furto o sospetto di uso indebito dei Codici di accesso, il Cliente, salvo che abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall'eventuale utilizzo dei Codici di accesso.

Prima della menzionata comunicazione, invece, il Cliente è responsabile fino all'importo di 50 Euro della perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Codici di accesso a seguito di furto o smarrimento.

Il limite di importo di cui al comma precedente non si applica se il Cliente ha agito con dolo o colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei Codici di accesso.

La Banca può modificare le modalità di accesso descritte nel presente articolo inviando apposita comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

La Banca può, altresì, sospendere in qualsiasi momento il collegamento telematico al Servizio in caso di sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato o per ragioni di efficienza e sicurezza, preavvisando ove possibile la Clientela, nonché sospendere l'operatività di singoli Clienti per motivi cautelari.

7. Rapporti cointestati

Il rapporto con la Banca inerente la prestazione del Servizio può essere cointestato al massimo a due persone fisiche.

Ogni cointestatario ha piena facoltà di compiere separatamente tutte le operazioni a valere sul rapporto. La Banca è libera da ogni responsabilità nei confronti di entrambi i cointestatori se ha operato in base alle istruzioni fornite anche da uno solo di essi.

I cointestatori rispondono in solido nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

La completa estinzione del rapporto può essere richiesta da uno solo dei cointestatori, senza che la Banca sia tenuta a darne comunicazione all'altro cointestatario.

8. Conto Predefinito

Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca gli estremi relativi ad un conto corrente bancario (di seguito il "**Conto Predefinito**").

Può essere utilizzato come Conto Predefinito esclusivamente un conto corrente bancario di cui il Cliente sia titolare o contitolare, aperto presso banche autorizzate a svolgere l'attività bancaria in Italia. Se Deposito102 è cointestato, anche il Conto Predefinito deve essere intestato ai medesimi soggetti cointestatari del Servizio.

Il Cliente indica i riferimenti del Conto Predefinito che utilizzerà nell'apposita sezione della Proposta di Apertura. Nel corso del rapporto potrà comunque apportare eventuali modifiche a tale indicazione, purché nel rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti nel presente articolo.

La Banca si riserva la facoltà di non consentire trasferimenti da o verso un Conto Predefinito fino a quando gli estremi di tale conto non siano stati verificati. In caso di esito positivo delle verifiche, la Banca ne dà informazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, al fine di consentire l'operatività su tale conto.

9. Accrediti

Il Cliente può versare denaro su Deposito102 mediante disposizione di addebito a valere su un Conto Predefinito ovvero mediante bonifico bancario. Non sono consentiti accrediti in contanti. Il primo versamento deve essere almeno pari al limite minimo di giacenza eventualmente previsto nelle Condizioni Economiche ovvero all'importo minimo indicato in sede di predisposizione della Proposta di apertura.

La valuta applicata all'accreditamento determina la decorrenza degli interessi.

10. Prelevamenti

Il Cliente può prelevare denaro da Deposito102, entro il limite del saldo liquido e disponibile e fermo restando il limite minimo di giacenza eventualmente previsto nelle Condizioni Economiche, esclusivamente mediante trasferimento con bonifico bancario su un Conto Predefinito (intestato al Cliente stesso).

Non è possibile effettuare prelevamenti mediante emissione di assegni, per contanti ovvero con modalità diverse da quella prevista nel presente articolo.

Il Cliente, pertanto, può procedere ad effettuare prelevamenti mediante la compilazione e la conferma dell'apposita disposizione di bonifico presente nell'area riservata del Sito Internet.

11. Ricezione degli ordini di prelevamento e revoca

Gli ordini di prelevamento si considerano ricevuti quando pervengono alla Banca.

Se il momento di ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l'ordine di prelevamento si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

In ogni caso il Cliente prende atto che gli ordini di pagamento si considerano ricevuti dalla Banca nella giornata operativa successiva se pervengono alla stessa oltre le ore 15.00 (ore 12.00 nel caso di giornate semifestive).

Il Cliente può revocare le disposizioni impartite finché l'ordine di eseguire il prelevamento non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso ad eseguire il prelevamento, il prelevamento non può essere considerato autorizzato dal Cliente.

L'ordine di prelevamento si considera irrevocabile una volta che questo è stato ricevuto dalla Banca ai sensi dei precedenti commi.

12. Limiti di giacenza e operativi

La Banca si riserva la facoltà di limitare il deposito minimo e/o massimo per singolo rapporto e/o Cliente e/o vincolo, nonché il numero massimo di rapporti per Cliente, come indicato nelle Condizioni Economiche.

Il Cliente, nell'impartire disposizioni, è tenuto a rispettare le disposizioni del presente Contratto e ad operare entro i limiti indicati nelle Condizioni Economiche, a fronte del saldo disponibile.

13. Modalità di esecuzione delle disposizioni ed informativa sulla movimentazione dei rapporti

La Banca esegue le disposizioni del Cliente secondo le modalità descritte nel Contratto. Tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione delle disposizioni secondo la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura delle disposizioni.

In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dell'art. 1856 cod.civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1717 cod.civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

In caso di accredito, l'importo dell'operazione è accreditato su Deposito102 non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca.

In caso di prelevamento, la Banca assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di disposizione impartito dal Cliente, l'importo del prelevamento viene accreditato sul conto della Banca presso la quale è acceso il Conto Predefinito entro la fine della prima giornata operativa successiva.

In ogni caso, la data di valuta dell'addebito su Deposito102 delle operazioni di prelevamento disposte non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione è addebitato su Deposito102.

La Banca, nell'esecuzione degli ordini di disposizione impartiti dal Cliente, trasferisce l'importo integrale dell'operazione di pagamento e non trattiene spese sull'importo trasferito.

Dopo l'esecuzione, la Banca fornisce periodicamente un'informativa dettagliata su ogni operazione disposta dal Cliente contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare le operazioni e le caratteristiche essenziali delle medesime (quali l'importo, le spese, la data valuta dell'addebito/accredito). Tale informativa è resa disponibile mediante tecniche di comunicazione a distanza o, se ciò non è possibile, tramite posta ordinaria all'indirizzo di corrispondenza del Cliente.

Dal momento in cui è resa disponibile l'informativa, il Cliente può presentare eventuali contestazioni in merito agli incarichi eseguiti dalla Banca. Trascorsi 60 giorni, in assenza di contestazioni, l'operato della Banca si intende approvato.

In ogni caso, la Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti nel presente articolo.

14. Rifiuto all'esecuzione di una disposizione

Quando le condizioni previste dal presente Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dal Cliente, salvo che l'esecuzione delle medesime sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all'esecuzione dell'operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell'ordine.

In tal caso, la Banca, entro i termini per l'esecuzione dell'operazione, informa il Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, che l'ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, indica la procedura da seguire al fine di correggere l'errore.

Resta inteso che ove il rifiuto all'esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la comunicazione di cui al presente articolo.

In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione si considera come non ricevuto.

15. Disposizioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

Se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non conforme all'ordine o alle istruzioni impartite, deve comunicarlo tempestivamente alla Banca per iscritto, richiedendo la rettifica dell'operazione.

La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 13 mesi dal giorno in cui il Cliente riceve la conferma dell'esecuzione dell'operazione. In ogni caso, tale termine non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di conferma dell'esecuzione della disposizione.

Spetta alla Banca provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.

16. Responsabilità della Banca nell'esecuzione delle disposizioni

Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 15, la Banca è responsabile della corretta esecuzione dell'ordine di prelevamento o di accredito ricevuto.

Nel caso di non corretta esecuzione di un ordine di prelevamento la Banca provvede allo storno della relativa operazione, rimborsando senza indugio al Cliente l'importo del pagamento non correttamente eseguito, ripristinando la situazione del deposito come se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

Nel caso di mancata o non corretta / non completa esecuzione di un ordine di accredito, invece, la Banca mette senza indugio a disposizione del Cliente l'importo relativo all'operazione dispositiva non eseguita o eseguita non correttamente / completamente, accreditando le relative somme sul deposito del Cliente stesso.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai commi precedenti, dandone immediata comunicazione al Cliente.

Resta salvo il diritto della Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l'operazione dispositiva era stata debitamente autorizzata. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.

In ogni caso, quando un'operazione dispositiva è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente ed in ottica collaborativa, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il Cliente medesimo del risultato.

Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di prelevamento o di accredito.

La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione dispositiva se il Cliente, all'atto del conferimento dell'ordine, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione della medesima. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative.

17. Interrogazioni

A fronte delle interrogazioni effettuate mediante collegamento telematico o telefonico, la Banca fornisce al Cliente le informazioni relative alle operazioni contabilizzate sino al momento della richiesta. Le operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche.

Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche si intendono riferite, di norma, al giorno operativo precedente.

18. Accredito interessi

Gli interessi sulle somme depositate vengono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita e secondo le modalità / periodicità indicate nelle Condizioni Economiche.

19. Vincolo delle somme depositate

In seguito all'attivazione del Servizio, se il Cliente decide di vincolare – in tutto o in parte – le somme depositate su Deposito102 per i periodi di tempo indicati nei Fogli Informativi tempo per tempo vigenti, potrà godere di tassi migliorativi rispetto al tasso base.

Per le somme costituite in vincolo non è prevista la possibilità di smobilizzo anticipato rispetto alla scadenza prevista, conseguentemente il cliente non può ottenere la disponibilità, neanche parziale, delle somme vincolate prima del termine pattuito; il cliente pertanto non può estinguere il deposito vincolato prima della scadenza, né modificarne la durata

In funzione delle condizioni generali vigenti all'atto dell'attivazione dei vincoli (anche in relazione alla loro durata), le operazioni di vincolo potrebbero eventualmente prevedere la possibilità di smobilizzo anticipato. Le durate per le quali tale facoltà è prevista e le condizioni economiche applicate nel caso di svincolo anticipato sono sempre riportate nel Foglio Informativo in vigore al momento di attivazione del vincolo.

Nel caso in cui tale facoltà non sia prevista, le somme rimarranno vincolate per tutto il periodo di tempo pattuito senza possibilità per il Cliente di smobilizzarle anticipatamente.

Le condizioni economiche riguardanti gli interessi sulle somme vincolate resteranno immutate per tutta la durata del vincolo e saranno quelle riportate nel Foglio Informativo in vigore al momento dell'attivazione del vincolo stesso.

Gli interessi sulle somme vincolate sono calcolati dalla data di costituzione del vincolo (compresa) fino a quella di scadenza del vincolo (esclusa). Tali interessi verranno liquidati secondo le modalità e le tempistiche (a scadenza vincolo, periodicamente ovvero al momento della costituzione del vincolo) indicate nel Foglio Informativo in vigore al momento dell'attivazione del relativo vincolo.

Ogni prelevamento disposto dal Cliente è effettuato a valere esclusivamente sulle somme non soggette a vincolo (giacenza libera). Alla scadenza del periodo di vincolo pattuito, le somme vincolate vengono automaticamente smobilizzate e contestualmente accreditate sul Deposito102, incrementandone la relativa giacenza libera.

20. Svincolo anticipato

Se l'operazione di vincolo prevede la facoltà di smobilizzo anticipato, il Cliente la potrà esercitare nel rispetto delle tempistiche minime di permanenza del vincolo e/o di preavviso, come indicate nel Foglio Informativo vigente alla data di attivazione del vincolo.

Gli ordini di smobilizzo anticipato si considerano ricevuti quando pervengono alla Banca.

Se il momento di ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva. In ogni caso il Cliente prende atto che gli ordini di svincolo anticipato si considerano ricevuti dalla Banca nella giornata operativa successiva se pervengono alla stessa oltre le ore 15.00.

Il Cliente può revocare le disposizioni di svincolo impartite finché l'ordine non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca dell'operazione, lo svincolo anticipato non può essere considerato autorizzato dal Cliente.

L'ordine di svincolo si considera irrevocabile una volta che questo è stato ricevuto dalla Banca ai sensi dei precedenti commi.

Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'ordine, l'ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.

La Banca riconoscerà al Cliente gli interessi per il periodo intercorrente dalla data di costituzione del vincolo (compresa) sino alla data di elaborazione della richiesta di svincolo anticipato (esclusa) al tasso di interesse pattuito al momento di costituzione del vincolo decurtato della percentuale indicata quale "penale" nel Foglio Informativo vigente al momento dell'attivazione del vincolo medesimo. La percentuale di penale può variare, in funzione della data di decorrenza e della durata dei rispettivi vincoli, fino alla misura del 100% degli interessi.

21. Decesso e incapacità di agire

Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari del rapporto con la Banca inerente la prestazione del Servizio, l'altro conserva il diritto di operare separatamente. I diritti dell'intestatario deceduto si trasferiscono ai suoi eredi, che sono tenuti ad esercitarli congiuntamente tra loro nel rispetto, oltre che di quanto previsto dal presente Art. 21, dei limiti e delle modalità previsti dalla legge.

Nel caso di decesso di uno degli intestatari del rapporto con la Banca inerente la prestazione del Servizio dovrà essere adottata la seguente procedura:

- (i) gli eredi dell'intestatario deceduto devono (a) comunicare il decesso alla Banca mediante trasmissione di copia del certificato di decesso; (b) trasmettere originale o copia autentica della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà degli eredi (oppure originale o copia autenticata dell'atto di notorietà degli eredi) e (c) fotocopia della carta d'identità di ciascun erede;
- (ii) nei soli casi di rapporto intestato ad un unico soggetto ovvero di rapporto cointestato a firme congiunte, la Banca, non appena informata del decesso, provvede a inibire lo svolgimento di Operazioni (come definite nel "Foglio Informativo – Deposito 102") a valere sul Deposito intestato alla persona deceduta; nel caso di rapporto cointestato a firme disgiunte, l'altro cointestatario conserva il diritto di operare separatamente. Resta in tal caso impregiudicata per ciascuno degli intestatari o degli eredi e comunque degli aventi diritto, la facoltà di proporre opposizione alle Operazioni (come definite nel "Foglio Informativo – Deposito 102") con conseguente blocco totale dei rapporti con la Banca inerenti la prestazione del Servizio ai quali l'opposizione si riferisce sino a quando non verrà presentata una dichiarazione congiunta da parte di tutti gli aventi diritto che fornisca indicazioni univoche alla Banca su come procedere a regolare l'operatività dei predetti rapporti.
Laddove richiesto la Banca invia agli eredi il Saldo (come definito nel "Foglio Informativo – Deposito 102");
- (iii) gli eredi devono trasmettere alla Banca copia autentica della dichiarazione di successione/autocertificazione della

dichiarazione di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione. Laddove ne ricorrano le ipotesi dovranno essere trasmessi alla Banca (a) il verbale di pubblicazione del testamento; (b) l'atto di rinuncia all'eredità da parte di uno o più dei chiamati all'eredità e (c) l'autorizzazione del giudice tutelare alla riscossione delle somme nelle ipotesi in cui eredi siano soggetti minorenni o incapaci.

- (iv) la Banca, una volta ricevuta la predetta documentazione, provvederà (a) in caso di rapporto intestato ad un unico soggetto, (a.1) qualora vi sia un numero massimo di due eredi, a riattivare l'operatività del rapporto con la Banca inerente la prestazione del Servizio, laddove necessario, previa reintestazione del rapporto agli eredi e (a.2) qualora gli eredi eccedano il numero di due, a estinguere il rapporto e a trasferire agli eredi la liquidità e gli strumenti finanziari in conformità alle disposizioni contenute nell'atto di successione, anche in deroga a quanto previsto dal Contratto e, in particolare, dal precedente art. 19, ovvero ad altre limitazioni alla facoltà di smobilizzo anticipato per il caso dell'esistenza di vincoli sulle somme depositate; (b) in caso di rapporto cointestato (b.1) qualora il cointestatario diverso dalla persona deceduta sia identificato come suo unico erede, a riattivare l'operatività del rapporto con la Banca inerente la prestazione del Servizio, previa reintestazione del rapporto al predetto unico erede, salvo quanto previsto *supra* art. 21(ii) per il caso di rapporto cointestato a firme disgiunte e (b.2) qualora gli eredi eccedano il numero di due, a estinguere il rapporto e a trasferire la liquidità e gli strumenti finanziari in conformità alle disposizioni contenute nell'atto di successione, anche in deroga a quanto previsto dal Contratto e, in particolare, dal precedente art. 19, ovvero ad altre limitazioni alla facoltà di smobilizzo anticipato per il caso dell'esistenza di vincoli delle somme depositate.

Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il diritto di disporre del cointestatario divenuto incapace è esercitato tramite il legale rappresentante dello stesso nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla legge.

22. Comunicazioni periodiche della Banca

Il Cliente può consultare o acquisire su supporto durevole la situazione e movimentazione relative al proprio Deposito102 collegandosi al Sito Internet. In alternativa, il Cliente può conoscere la propria situazione contabile contattando il Call Center.

Fermo restando quanto precede, la Banca alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno (entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura periodica) fornisce al Cliente:

- il rendiconto che riporta informazioni di dettaglio sull'andamento del rapporto;
- il documento di sintesi (DDS) aggiornato, che riporta le Condizioni Economiche vigenti, evidenziando le modifiche intervenute.

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il Cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

La Banca potrà mettere a disposizione le comunicazioni periodiche sul Sito Internet, consentendone il salvataggio su supporto durevole. In alternativa, su richiesta scritta del Cliente che deve pervenire alla Banca almeno 30 giorni prima della chiusura periodica, provvederà ad inviare le comunicazioni periodiche mediante posta ordinaria.

Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le comunicazioni periodiche si intendono approvate dopo 60 giorni dal relativo ricevimento.

In caso di errori di scritturazione o di calcolo, il Cliente può esigerne la rettifica e l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di dieci anni dalla data di ricevimento della comunicazione periodica. Anche la Banca, per le stesse ragioni ed entro il medesimo termine, può esigere quanto dovutole, compresi indebiti accreditamenti, e può effettuare l'addebito in conto.

23. Le altre comunicazioni della Banca

La Banca invia le altre comunicazioni al Cliente:

- all'indirizzo di corrispondenza, per tutte le comunicazioni che per contratto o per legge devono essere inviate in formato cartaceo. In caso di cointestazione, le comunicazioni sono inviate all'indirizzo del primo intestatario (salvo diverse istruzioni scritte) e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario;
- all'indirizzo e-mail degli intestatari ovvero mediante pubblicazione nell'apposita sezione dell'Area riservata del sito di Home Banking (InBank) per tutte le altre comunicazioni.

Il Cliente può chiedere alla Banca l'invio della copia cartacea delle comunicazioni; i relativi costi sono indicati nelle Condizioni Economiche.

24. Le comunicazioni del Cliente alla Banca

Il Cliente invia le proprie comunicazioni non legate all'operatività del Servizio (es. recesso) a Guber Banca S.p.A., Servizio Clienti Deposito102, via Corfù 102, 25124 Brescia.

Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.

25. Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e modifiche della titolarità del rapporto

La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le disposizioni del presente Contratto e le condizioni (anche economiche) applicate al rapporto.

La Banca comunica espressamente al Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno due mesi inviando apposita comunicazione all'indirizzo e-mail di ciascuno degli intestatari ovvero mediante pubblicazione nell'apposita Area riservata del sito di INBANK.

La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Eventuali modifiche dei tassi di interesse in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato

e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di interesse in senso sfavorevole al Cliente quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse di riferimento convenuti nel Contratto, informando tempestivamente il Cliente.

Non è consentita la modifica dell' intestazione del rapporto. Se il Cliente desidera aggiungere e/o rimuovere un cointestatario, è necessario chiudere il rapporto attivo di Deposito102 e attivare un nuovo rapporto.

26. Reclami

I Reclami devono essere inviati all'Ufficio Reclami della Banca.

Indirizzo sede: via Corfù, n.102 – 25124 Brescia;

Indirizzo PEC: guber@legalmail.it;

Indirizzo di posta elettronica: ufficioreclami@guber.it

1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione

2. Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente contratto, il cliente può presentare reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito dello stesso entro 60 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento di cui alla successiva Sezione III, la Banca darà riscontro al cliente entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. Qualora la Banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

3. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l'autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi all'ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

4. In alternativa all'ABF, il cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure;

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

27. Durata, diritto di recesso e tempi di chiusura

Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato.

In fase di accensione del rapporto, il Cliente può esercitare il diritto di recesso, senza alcuna penale, nel termine di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal Cliente mediante comunicazione da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Guber Banca S.p.A. Servizio Clienti Deposito102, Corfù 102, 25124 Brescia e avrà effetto dal momento in cui la Banca riceverà la predetta comunicazione. A seguito della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, la Banca sarà tenuta a liberare le somme depositate senza corrispondere al Cliente alcun interesse maturato sulle medesime.

Successivamente, in costanza di rapporto, il Cliente potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto stipulato a distanza, senza preavviso, senza penali, né spese di chiusura del conto e senza dover indicare il motivo. Se intende esercitare il diritto di recesso, il Cliente è tenuto ad inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Guber Banca S.p.A. Servizio Clienti Deposito102, Corfù 102, 25124 Brescia.

Qualora le somme depositate non siano soggette a vincoli, il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione trasmessa dal Cliente, in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo. In presenza di vincoli sulle somme depositate ai sensi dell'art. 19, qualora sia stata pattuita la facoltà di svincolo anticipato di cui all'articolo 20, la comunicazione di recesso si intende inviata dal Cliente anche ai fini dell'esercizio di tale facoltà di svincolo anticipato e il recesso ha parimenti effetto dal momento in cui la Banca riceve la predetta comunicazione. In presenza di vincoli sulle somme depositate ai sensi dell'art. 19, qualora non sia stata pattuita la facoltà di svincolo anticipato di cui all'articolo 20, il recesso ha effetto a decorrere dalla data di scadenza del vincolo.

In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, la Banca si impegna, nei successivi 15 giorni, a chiudere Deposito102, nonché a trasferire e rendere disponibili le somme ivi depositate sul Conto Predefinito, fatto in ogni caso salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali posti a carico del Cliente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'ultimo paragrafo dell'articolo 20 in caso di esercizio del diritto di recesso in presenza di facoltà di svincolo anticipato delle somme vincolate.

In presenza di più cointestatari, il diritto di recesso può essere esercitato anche da uno solo di essi.

Recesso della Banca La banca può recedere dal rapporto dandone comunicazione al cliente mediante raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 15 giorni oppure senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo. Dal momento in cui il recesso diviene efficace la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Fino a questo momento la banca applica sulle somme vincolate il tasso di interesse migliorativo pattuito con il cliente. I rapporti giuridici sorti con il presente contratto non si estinguono a seguito del decesso o della sopravvenuta incapacità di agire di uno o più intestatari, salvo quanto previsto al precedente Art. 21.

28. Impossibilità a operare per cause non imputabili alla Banca

La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause a essa non imputabili (es. malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti o non funzionamento degli

impianti telefonici, telematici o elettrici ecc.), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

29. Obblighi di riservatezza

La Banca adotta opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito della prestazione del Servizio. Tuttavia la Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse nell'ambito del Servizio, qualora ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso non imputabili alla Banca o dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.

30. Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana (in particolare Codice civile, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Codice del Consumo) e, limitatamente ai prelevamenti di somme non sottoposte a vincolo ai sensi del precedente art. 19 e ai versamenti, dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno).

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca, è competente, in via esclusiva, il foro della residenza del Cliente o del suo domicilio eletto.

Tutte le comunicazioni tra il Cliente e la Banca avvengono in lingua italiana.

31. Conclusione del Contratto

Con la firma della Proposta di Apertura, il Cliente accetta le Condizioni Generali e le Condizioni Economiche che regolano la prestazione del Servizio.

La Banca attiva Deposito102 e comunica la propria accettazione al Cliente dopo:

- aver ricevuto la Proposta di Apertura debitamente firmata dal Cliente;
- aver ricevuto copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del Cliente;
- aver identificato il Cliente ai sensi della Normativa Antiriciclaggio;
- aver ricevuto il primo accredito su Deposito102 (proveniente dal Conto Predefinito).

Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione della Banca di accettazione della Proposta di Apertura.

La Banca annullerà la Proposta di Apertura se le operazioni per l'accettazione non saranno interamente perfezionate entro il termine di 60 giorni (decorrenti dalla data di inserimento dei dati completi nella Proposta di apertura sul sito di Deposito102), provvedendo, altresì, alla restituzione dell'eventuale primo accredito nei termini previsti dalle Condizioni Economiche.

In tal caso il Cliente, qualora ancora interessato all'apertura di Deposito102, dovrà provvedere alla sottoscrizione di una nuova Proposta di Apertura.

32. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al rapporto posto in essere con il Cliente sono a carico dello stesso, salvo condizioni particolari di maggior favore per il Cliente, tempo per tempo previste nel Foglio Informativo (es. bollo a carico della Banca).

GLOSSARIO

Banca: Guber Banca S.p.A.

Call Center: il servizio telefonico messo a disposizione dalla Banca per accedere al Servizio.

Cliente: il soggetto che sottoscrive la Proposta Contrattuale

Codici di accesso: Codice Cliente, password e dispositivo di generazione codici temporanei

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

Conto Predefinito: il conto corrente bancario indicato dal Cliente, aperto presso banche autorizzate a svolgere l'attività bancaria in Italia dove il Cliente sia titolare o contitolare del rapporto dal quale e verso il quale può essere trasferito denaro su Deposito102

Firma depositata: la firma apposta dal Cliente nello Spazio della Proposta di Apertura dedicato alle firme

Proposta di Apertura: la proposta contrattuale di adesione al Servizio

Servizio: il servizio di deposito di denaro denominato Deposito102

Sito Internet: il sito Internet di INBANK per la gestione del Servizio